

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2023, n. 62

**Costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.**



**ATTO 62/2023/XI**

**DEL 28/12/2023**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.

Premesso che:

l'Azienda ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria è stata costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1994, n. 5534;

con la deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio 2023, n. 278-12355, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università del Piemonte Orientale e sentita l'Azienda ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, è stato avviato il percorso finalizzato alla realizzazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, costituita dal presidio civile "SS. Antonio e Biagio", dal presidio infantile "C. Arrigo" e dal presidio riabilitativo "Teresio Borsalino";

con deliberazione del 5 dicembre 2023, n. 304-26507, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università del Piemonte Orientale e sentita l'Azienda ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, nonché in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio 2023, n. 278-12355, ha conferito all'Azienda ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria la qualificazione giuridica di Azienda ospedaliero-universitaria, costituita dal presidio civile "SS. Antonio e Biagio", dal presidio infantile "C. Arrigo" e dal presidio riabilitativo "Teresio Borsalino".

Dato atto che il sopracitato atto deliberativo ha altresì disposto che, nelle more dell'approvazione del nuovo protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Università degli studi del Piemonte Orientale, il funzionamento dell'istituenda Azienda ospedaliero-universitaria sarà disciplinato dal vigente protocollo d'intesa stipulato in data 2 aprile 2001, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2000, n. 14-1850.

Ritenuto, pertanto, di costituire con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'Azienda ospedaliero-universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, cui afferiscono il presidio civile "SS. Antonio e Biagio",

il presidio infantile “C. Arrigo” e il presidio riabilitativo “Teresio Borsalino”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tutto ciò premesso,

Visti:

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i.;

il decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e s.m.i.;

la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e s.m.i.;

la D.G.R. n. 14-1850 del 28 dicembre 2000, recante ad oggetto “Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro relativo all’apporto delle Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario”;

la D.G.R. n. 94-6151 del 23 maggio 2002, recante ad oggetto “legge regionale 25 gennaio n. 10. Integrazioni al Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro relativo all’apporto delle Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del S.S.R.”;

la D.G.R. n. 25-6787 del 27 aprile 2023, recante ad oggetto “Procedura di riconoscimento ex D.Lgs. 88/2003 e s.m.i. dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria” – sede del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) – quale IRCCS per "patologie ambientali: malattie oncologiche e patologie d'organo". Attestazione coerenza e compatibilità del riconoscimento del carattere scientifico con la programmazione sanitaria regionale”.

*decreta*

1) di costituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l’Azienda ospedaliero-universitaria “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, cui afferiscono il presidio civile “SS. Antonio e Biagio”, il presidio infantile “C. Arrigo” e il presidio riabilitativo “Teresio Borsalino”;

2) di dare atto che l’Azienda ospedaliero-universitaria “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria succede all’omonima Azienda ospedaliera in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti ed obblighi;

3) di dare atto che il patrimonio di pertinenza verrà individuato e trasferito con successivo decreto, proseguendo l’Azienda nell’utilizzo dei beni attualmente destinati all’erogazione dei servizi di competenza;

4) di dare atto che è confermata la sede legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria in Alessandria, via Venezia n. 16;

5) di dare atto che, nelle more dell’approvazione del nuovo protocollo d’intesa tra Regione

Piemonte e Università degli studi del Piemonte Orientale, il funzionamento dell'istituenda Azienda ospedaliero-universitaria sarà disciplinato dal vigente protocollo d'intesa stipulato in data 2 aprile 2001, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2000, n. 14-1850;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio